



COMUNE DI RIO MARINA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE
(ISEE) NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 28 marzo 2003

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Premessa

1. Il Comune di Rio Marina, con l'incarico di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti d'organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni d'emarginazione.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune di Rio Marina assicura la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il Comune di Rio Marina manifesta nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e dei servizi realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di situazioni che determinano l'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

2. L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

a) Prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
servizi che o nel costo

b) Prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

3. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni agevolate.

4. Si applicano le disposizioni previste dal D.lg. n° 109/1998, come integrato e modificato dal D.lg. n° 130/2000 e nei relativi provvedimenti attuativi.

CAPO II SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 3 Servizi disciplinati

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di avere prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, il Comune di Rio Marina, attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale:

.....

Art. 4 Destinatari dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

2. Fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un' espressa domanda dell' utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 5 Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

2. L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini d'agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni d'equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

3. Sulla base delle finalità dei servizi e delle necessità di assicurare comunque la copertura finanziaria dei servizi stessi, la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite dal successivo art. 7 e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi e i criteri previsti nel

presente Regolamento.

Art. 6 **Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri d'equità e solidarietà riguardo alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione d'azioni di supporto e d'informazione da parte del Comune di Rio Marina.

2. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- a) analisi dei costi;
- b) individuazione da parte del Comune di Rio Marina della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi;
- c) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, riguardo alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, e della consistenza numerica del nucleo familiare;
- d) definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione;
- e) elaborazione di un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte del Comune delle spese del servizio in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base dei principi di:

- gradualità;
- equità;
- imparzialità,
- solidarietà.

Art. 7 **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa agevolata è concessa all'utente con le seguenti modalità:

- a) presentazione della domanda dell'autocertificazione concernente il patrimonio, sulla base dell'apposita, predisposta dall'Ufficio competente;
- b) determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

2. Il costo della tariffa è effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- a) il costo del servizio;
- b) tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE;

c) soglia derivante dal calcolo ISEE.

3. La determinazione della tariffa è attuata mediante la seguente proporzione:

soglia max derivante dal calcolo ISEE : retta max = ISEE utente: x (tariffa)
↓
retta massima x ISEE utente
tariffa -----
soglia massima derivante dal calcolo ISEE

con arrotondamento ad Euro 1 inferiore.

4. La Giunta Comunale può inoltre individuare una soglia minima di sotto alla quale è concessa la tariffa con la massima agevolazione.

5. In linea generale è prevista l'esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.

6. La tariffa massima di cui al comma 2 del presente articolo si applica, di norma anche a coloro che non sono residenti nel Comune di Rio Marina, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi.

Art. 8

Definizione di nucleo familiare

1. Al fine di tenere conto adeguatamente delle effettive condizioni economiche degli utenti è individuato il nucleo familiare convenzionale secondo quanto prevede il D.lg. n° 109/98 e s.m.i. e dal D.M.

2. Tale nucleo, per gli effetti del presente Regolamento, è integrato da:

- Eventuali persone in affidamento;
- Genitori anche qualora non siano conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, di divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, e i figli a carico con loro conviventi.

Art. 9

Definizione di reddito

1. La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D. 19. N.109/98 e s.m.i.

Art. 10

Definizione di patrimonio

1. La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell' ISEE ed è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Tabella 1, Parte II del D.lg. n° 109/98 e s.m.i., tenendo conto

di due elementi:

- Patrimonio mobiliare;
- Patrimonio immobiliare.

.2. Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale è sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art.2, comma 4, D.lg. n. 109/98 e s.m.i.

Art.11

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito dall' art. ...del presente Regolamento, secondo la scala d'equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.lg. n. 109/98 e s.m.i. .

Art. 12

Procedure applicative

1. Di norma, chi non richiede agevolazione e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo d'autocertificazione.

2. All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità d'accesso ai servizi.

3. Le richieste d'agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà d'autocertificazione secondo quanto prevede il DPR n. 445/2000. A tal fine il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.lg. n. 109/98 e s.m.i. di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 D.lg. n. 109/98 e s.m. i. .

5. Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il Comune di Rio Marina stabilirà per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.

6. In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sarà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Art. 13

Controlli

1. Aifini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.lg. n.109/98 e s.m.i., il Comune di Rio Marina esegue controlli anche a campione, interessando almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelli d'altri soggetti pubblici e/o privati.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.lg. n. 109/98 e s.m. i., il Comune di Rio Marina potrà avvalersi dell' operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione ed in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

3. I tempi previsti per l'effettuazione dei controlli dei soggetti saranno stabiliti con apposito atto del Responsabile del servizio.

Art. 14 **Revoca dei benefici concessi**

1. In caso d'accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il Comune di Rio Marina segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte di quanto indebitamente ricevuto dal dichiarante.

CAPO III **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Art. 15 **Aree d'intervento**

1. Il Comune di Rio Marina, in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali, si avvale per l'organizzazione e la gestione di tali servizi dell' ASL n.. di... giusto atto ...n...del.....

2. Rimangono, invece in capo al Comune, le seguenti funzioni:

- a) Ospitalità per i "senza fissa dimora";
- b) Assegni per i nuclei familiari numerosi e di maternità, per donne prive di copertura previdenziale;
- c) Utilizzazione del fondo sociale per l'affitto.
- d)
- e)

Art. 16 **Destinatari dei servizi**

1. I servizi sociali, di cui all'art.15, sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che si trovano in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione.

2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art.3,

comma 3, 1.104/92, e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall' ASL, ai fini della valutazione della situazione economica, si fa riferimento a quanto disposto dall' art. 3, comma 2-ter, D.lg. n. 109/98, così come modificato dal D.lg. n. 130/2000, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare d'appartenenza.

Art. 17

Elementi determinanti lo stato di bisogno

1. La Giunta Comunale, con l'atto di cui all'art. 5 del presente regolamento, determina le soglie minime derivanti dal calcolo ISEE, così come determinate dall'art.6 del presente Regolamento, che dà accesso agli interventi socio-assistenziali.

Art. 18

Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità

1. Il Comune di Rio Marina concede gli assegni ai nuclei familiari numerosi e quelli di maternità, che sono erogati dall'INPS, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative in materia.

2. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da chi richiede il beneficio, saranno eseguite secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Decorrenza

1. I criteri stabiliti dal presente Regolamento entrano in vigore in via sperimentale, con decorrenza dall'anno 2002 per le prestazioni ed i servizi sottoelencanti:

- Assegni per i nuclei familiari numerosi;
- Assegni di maternità, per donne prive di copertura previdenziale;

Art.20

Acquisizione e trattamento dei dati personali e sensibili

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della l. n. 675/96 e s.m.i., delle misure minime di sicurezza adottate dal Comune di Rio Marina e dalle pronunce del Garante della Privacy.

2. La Giunta Comunale ed il Responsabile del Servizio, ognuno per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche contenenti dati personale.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.